

REGOLAMENTO (CE) N. 564/2000 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2000

che stabilisce la ripartizione tra gli Stati membri delle quote di pomodori destinati alla trasformazione per la campagna 2000/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2701/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2201/96 dispone, all'articolo 6, paragrafo 3, che per la campagna 2000/2001 la ripartizione delle quote fra gli Stati membri per ciascun gruppo di prodotti è effettuata in funzione della media dei quantitativi prodotti per i quali è stato rispettato il prezzo minimo nel corso delle campagne dal 1997/1998 al 1999/2000. Conformemente al suddetto paragrafo 3, a decorrere dalla campagna 1999/2000 nessuna ripartizione può avere per effetto una variazione, tra Stati membri o tra gruppi di prodotti, superiore al 10 % rispetto ai quantitativi assegnati per la campagna precedente. Il secondo trattino del paragrafo 3 bis del medesimo articolo dispone che per la sola campagna 2000/2001 è assegnato al Portogallo un quantitativo supplementare di pomodori freschi destinati alla produzione di concentrato. Tale quantitativo è pari alla differenza tra il quantitativo calcolato conformemente al paragrafo 3 e quello calcolato sostituendo con 884 592 t il quantitativo di pomodori freschi utilizzando in Portogallo per la

fabbricazione di concentrato nel corso della campagna 1997/1998.

- (2) Il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1607/1999⁽⁴⁾, dispone, all'articolo 17, paragrafo 2, che gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, per ogni campagna, i quantitativi prodotti per i quali è stato rispettato il prezzo minimo. Pertanto, sulla base di tali notifiche, possono essere effettuate le ripartizioni delle quote tra gli Stati membri per ciascun gruppo di prodotti.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2000/2001, la ripartizione delle quote di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, è indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.
⁽²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14.
⁽⁴⁾ GU L 190 del 23.7.1999, pag. 11.